

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Mercoledì, 1 marzo 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2023-2025.

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025.

Art. 7.

Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, del personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, è autorizzata per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al

comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

Art. 8.